

Allegato R:
**Enti Pubblici, Società ed Enti di diritto privato
controllati e partecipati del Ministero della Difesa**

ENTI PUBBLICI, SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Le funzioni di vigilanza del Ministero della Difesa sono esercitate nei confronti di enti pubblici vigilati o co-vigilati con altri Ministeri ed Organismi (associazioni, istituti e fondazioni) beneficiari di contribuzioni da parte del Dicastero.

L'articolo 20 del D.lgs. 66/2010 dispone che sono posti sotto la vigilanza del Ministero della Difesa i seguenti Enti pubblici¹:

- Agenzia Industrie Difesa;
- Difesa Servizi s.p.a.;
- Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori;
- Unione Italiana Tiro a Segno;
- Lega Navale Italiana (soggetto alla vigilanza del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- Cassa di Previdenza delle Forze Armate.
- Aeroclub d'Italia (soggetto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Difesa);
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana².

Come da Atto di indirizzo 2024-2026, rientrano nella categoria degli Enti privati sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa anche:

- l'Associazione della Croce rossa italiana³;
- Associazioni Combattentistiche, d'Arma e di categoria;
- Fondazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali e di interesse per le Forze armate.

Il menzionato decreto specifica quali sono i molteplici aspetti su cui ricade la vigilanza del Ministero.

Obblighi degli Enti vigilanti, ex art. 22 D.lgs. 33/2013

Esiste una differenza tra la vigilanza ad ampio spettro esercitata dagli organismi preposti ai sensi del D.M. del 26 ottobre 2012 e la vigilanza esercitata in tema di rispetto delle norme sulla trasparenza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013 (i dati oggetto di pubblicazione in virtù di tale norma sono precisati nell'Allegato 1 della delibera ANAC n.1310/2016).

Con riguardo ai seguenti Enti pubblici vigilati, la pubblicazione dei dati è incardinata in capo a:

- SGD II Reparto, per quanto riguarda l'*Agenzia Industrie Difesa (AID)*, la *Lega Navale Italiana*, l'*Aero Club d'Italia*, l'*Unione Italiana Tiro a Segno* e l'*Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori*;
- SMD per quanto riguarda la *Cassa di Previdenza delle Forze Armate*.

Per gli Enti di natura privata, la pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 33/2013, è incardinata in capo a:

- SGD II Reparto per quanto riguarda l'*Istituto Andrea Doria*, l'*Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera EI*, *Difesa Servizi spa*, la *Casa dell'Aviatore*, la *Casa Militare Umberto I* e l'*Istituto Vittorio Emanuele III*.

¹ Dall'elenco sono stati espunti:

- l'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), "riorganizzata" dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, privatizzata con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50.

² Trattasi dell'Ente pubblico non economico che dal 1° gennaio 2018, per effetto del riordino di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, si occupa della procedura di liquidazione della CRI.

³ L'associazione dal 1 gennaio 2016 è autorizzata a svolgere le funzioni di interesse pubblico prima esercitate dalla CRI, tra cui attività ausiliaria delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 178 del 2012.

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda l'*Associazione Nazionale CC, Opera Nazionale Assistenza degli Orfani Militari Arma CC, l'Ente Editoriale dell'Arma CC* e il *Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell'Arma CC* (FAPP).

Con riferimento all'*Associazione della Croce Rossa Italiana* (CRI), la Delibera ANAC n.751 del 10 novembre 2021 ha chiarito che non sussiste in capo al Ministero della Difesa l'obbligo di pubblicare i dati previsti all'art. 22 del D.lgs. 33/2013, non essendo la stessa soggetto controllato dal Dicastero.

Obblighi di Società, enti privati controllati, partecipati o che esercitano attività di interesse pubblico ex art. 2-bis del D.lgs. 33/2013

Gli organismi privati, come definiti all'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e come ulteriormente disciplinati dalla Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, devono costituire, *in quanto compatibile*, sul proprio sito *web*, un'apposita sezione denominata "*Società Trasparente*", nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013, secondo lo schema allegato alla citata Delibera. Qualora l'organismo non abbia un proprio sito *internet*, la pubblicazione potrà avvenire in una specifica sezione del sito *internet* della struttura pubblica controllante.

A tale ultimo proposito la vigilanza, in applicazione dell'art. 2-bis, compete a:

- SGD II Reparto per quanto riguarda *Difesa Servizi Spa*;
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda l'*Ente Editoriale dell'Arma dei CC* e il *Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell'Arma CC* (FAPP).

Vigilanza sugli Enti

L'attività di vigilanza consiste nel monitoraggio annuale degli Organismi vigilanti sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Enti vigilati (pubblici e privati), al fine di verificarne il livello di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013. Al **31 ottobre** di ogni anno, le UU.OO. che esercitano l'attività di vigilanza forniscono al RPCT l'esito delle verifiche effettuate. Un ruolo importante in argomento è svolto dall'OIV, in quanto organo di diretto controllo strategico sia per AID sia per Difesa Servizi spa⁴.

⁴ Per AID l'OIV svolge anche le attività di misurazione e valutazione della *performance*.

Allegato S:
**Esercizio del diritto di accesso documentale, civico
semplice e civico generalizzato**

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO

Accesso civico semplice (art. 5, co. 1, D.lgs. 33/2013)

La richiesta, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico e civico generalizzato*. Il Responsabile, avvalendosi eventualmente dei competenti Referenti, provvede ad adempiere nel previsto termine di legge, pari a 30 giorni.

Accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013)

La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata, secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione *“Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico e civico generalizzato”*, alternativamente a uno dei seguenti uffici:

- direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ad altro ufficio eventualmente indicato per la trattazione della materia oggetto dell'istanza.

L'istanza di accesso civico generalizzato deve trovare conclusione nel termine di 30 giorni e il suo eventuale riesame è attivabile nel termine di 30 giorni (Circolare n. 1/2019, para 7, del Ministro per la Pubblica Amministrazione). La competenza al riesame spetta al Responsabile, che vi provvede nel termine di 20 giorni.

Il Responsabile è tenuto a rivolgersi in sede di riesame al Garante per la Protezione dei dati Personali, quando l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, co. 2, lett. a (*la protezione dei dati personali*).

A norma dell'art. 5, co. 7, del D.lgs. 33/2013, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Della ricezione del parere del Garante, il RPCT informa il Responsabile per la protezione dei dati (RPD).

Avverso la decisione del Responsabile (così come avverso quella dell'Amministrazione competente) il richiedente può proporre ricorso al TAR, ex art. 116 del D.lgs. 104/2010.

L'esercizio dell'istituto dell'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato in maniera disfunzionale alle finalità della norma. Pertanto, richieste qualificate come “massive” - cioè aventi ad oggetto una sovrabbondanza di documenti e informazioni - potranno essere rigettate laddove l'istante non intenda riformulare la richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Allo stesso modo, è da considerare “massiva”, e pertanto suscettibile di diniego, la molteplicità di richieste presentate da un medesimo soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente/centro di interessi) entro un arco temporale limitato.

L'impatto cumulativo delle predette domande, tale da pregiudicare in modo serio e immediato il buon funzionamento dell'Amministrazione, è valutato dal Ministero della Difesa nell'ordine di n. 15 ore lavorative complessive nell'arco di un semestre, ovvero, in presenza di un numero superiore a cinque richieste da parte di uno stesso soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente/centro di interessi) nell'arco temporale di riferimento di sei mesi. Nei casi di rilevata “massività” delle richieste di accesso nei termini sopra descritti, il RPCT può sospendere la trattazione di nuove istanze, proposte dal medesimo richiedente, per un periodo di tempo fino a sei mesi, dandone comunicazione all'interessato e a tutti i Referenti della Difesa.

Si riportano, di seguito, tre sintetiche SCHEDE riepilogative degli strumenti per l'esercizio del DIRITTO DI ACCESSO

SCHEDA DI SINTESI

	NORME	SCOPO	SOGGETTI RICHIEDENTI	FASE ISTRUTTORIA E DECISIONE FINALE	ISTANZA DI RIESAME
ACCESSO DOCUMENTALE	<p>Art. 22 <u>Legge 241/1990</u></p> <p>DPR 184/2006</p>	<p>Serve a tutelare gli <u>interessi individuali</u> giuridicamente rilevanti</p>	<p>Solo i soggetti che abbiano un <u>interesse diretto, concreto e attuale</u>, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>La <u>richiesta</u> di accesso deve essere <u>motivata</u> e inoltrata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Accesso informale</u>: mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare, o che ha già formato, l'atto conclusivo del procedimento e che lo detiene stabilmente • <u>Accesso formale</u>: mediante richiesta formale (apposito modulo predisposto) oppure mediante istanza inviata con raccomandata A/R., con posta elettronica o certificata oppure depositata presso l'ufficio protocollo 	<ul style="list-style-type: none"> - La richiesta di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l'obbligo di detenere il documento - Il <u>procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta</u> all'ufficio competente (art. 25 comma 4 della L. 241/1990 e art. 6 comma 4 del D.P.R. 184/2006). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l'istanza all'ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto, dandone comunicazione all'interessato - Le PP.AA. determinano il responsabile dell'istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonché l'ufficio competente ad emettere la disposizione finale - L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia - Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento 	<p>In caso di silenzio inadempimento, di diniego o di differimento dell'accesso, il richiedente può chiedere il <u>riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi</u>, istituita presso la Presidenza del Consiglio (art. 27 Legge 241/90) oppure presentare <u>ricorso al T.A.R.</u></p>

<p>ACCESSO CIVICO SEMPLICE</p>	<p><u>Art. 5 co. 1 del D.lgs 33/2013</u></p>	<p>Serve a vigilare sul <u>corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione</u>.</p> <p>L'<u>istanza</u> va <u>presentata al RPCT</u>.</p>	<p><u>Chiunque</u>, senza limitazioni, relativamente a documenti, informazioni o dati di cui le PP.AA. hanno omesso la pubblicazione.</p> <p>Modalità di presentazione dell'istanza:</p> <p>1) trasmissione per via telematica/fax/cartacea;</p> <p>2) <u>assenza di motivazione</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non è necessaria l'individuazione di controinteressati - Il <u>procedimento di accesso civico semplice deve concludersi entro 30 giorni</u> dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato - In caso di <u>accoglimento dell'istanza: tempestiva pubblicazione dei dati/documenti</u> 	<p>In caso <u>silenzio o di diniego totale o parziale</u> da parte dell'amministrazione, il richiedente può:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>ricorrere al titolare del potere sostitutivo</u> ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della Legge 241/1990 2) <u>proporre ricorso al giudice amministrativo</u> ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010
---	--	--	--	--	---

<p>ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</p>	<p><u>Art. 5 co. 2 del D.lgs 33/2013</u> introdotto dal D.lgs 97/2016</p>	<p>Serve a promuovere <u>forme diffuse di controllo</u> sull'operato delle PP.AA.</p> <p>L'accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni e limiti (art.5 <i>bis</i> commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 33/2013)</p>	<p><u>Chiunque, per dati e documenti detenuti dalle PP.AA. ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione.</u></p> <p>Modalità di presentazione dell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmissione per via telematica/fax/cartacea; - <u>assenza di motivazione</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di eventuali controinteressati - Invio della comunicazione ai controinteressati e sospensione dei termini (10 giorni) - Valutazione dell'opposizione - <u>Conclusione del procedimento entro 30 giorni con provvedimento espresso e motivato</u>, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati - <u>In caso di accoglimento dell'istanza: tempestiva trasmissione dei dati/documenti al richiedente</u> (non prima di 15 gg dalla ricezione della stessa comunicazione -di accoglimento della domanda di accesso- da parte dei controinteressati, nel caso di opposizione) - <u>In caso di Silenzio/diniego: istanza di riesame al RPCT/ricorso al TAR entro 30 giorni</u> 	<p><u>RIESAME da parte del RPCT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di eventuali dati personali coinvolti In tal caso, parere obbligatorio Garante privacy e sospensione dei termini (10 giorni) - <u>Conclusione del procedimento entro 20 giorni con provvedimento espresso e motivato</u> - <u>In caso di accoglimento dell'istanza: tempestiva trasmissione dei dati/documenti richiesti</u> - <u>In caso di silenzio/diniego: ricorso al TAR entro 30 giorni</u>
--	---	--	--	--	---

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI

Nr. progressivo	Nr. Protocollo e data	Richiedente	Oggetto istanza	Contro interessati (SI/NO)	Ente interessato	Esito Istanza *	Data provvedimento	RIESAME			RICORSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA		NOTE
								Data istanza	Esito Istanza *	Data provvedimento	Data	Esito *	

* accoglimento/rifiuto parziale/rifiuto totale

